

Circolare Mensile n. 6 di giugno 2020

GIUGNO 2020: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Registratori telematici - Nuovo tracciato per l'invio dei corrispettivi - Adeguamento per la "lotteria degli scontrini" - Rinvio al 2021	2
2 Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Applicabilità per il periodo d'imposta 2019 - Chiarimenti	3
3 "Ecobonus" e "Sismabonus" - Spettanza alle imprese anche per gli immobili non strumentali ..	4
4 Nuovo "trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati" - Recupero in compensazione da parte del sostituto d'imposta	5
5 "Bonus vacanze" - Provvedimento attuativo - Compensazione del credito d'imposta corrispondente allo sconto riconosciuto	7
6 Opzione per la cedolare secca - Proroga del contratto - Chiarimenti	9
7 Fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" non iscritti in catasto - Approvazione dei coefficienti per il calcolo dell'IMU e dell'IMPI per il 2020	9
8 "Bonus facciate" - Ulteriori chiarimenti	11
9 Detrazione IRPEF per oneri - Pagamento con strumenti "tracciabili" - Circuito di credito commerciale	12
10 Commercio al dettaglio - Resi merce - Emissione di buoni acquisto - Modalità di documentazione	12
11 Beni ammortizzabili - Esclusione dal <i>pro rata</i> IVA	13
12 Mandato senza rappresentanza - Somministrazione del personale - Rimborso oneri retributivi e previdenziali - Esclusione da IVA	13
13 Interventi antisismici - Acquisto dell'unità ristrutturata interamente dalle imprese - Asseverazione successiva alla richiesta del titolo abilitativo	14

1	REGISTRATORI TELEMATICI - NUOVO TRACCIATO PER L'INVIO DEI CORRISPETTIVI - ADEGUAMENTO PER LA "LOTTERIA DEGLI SCONTRINI" - RINVIO AL 2021
	<p>Con il provv. 30.6.2020 n. 248558, l'Agenzia delle Entrate ha posticipato:</p> <ul style="list-style-type: none"> dall'1.7.2020 all'1.1.2021 il termine a partire dal quale diviene obbligatorio l'utilizzo del nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi; dal 30.6.2020 al 31.12.2020 il termine entro il quale deve essere effettuato l'adeguamento dei registratori telematici ai fini dell'attuazione della c.d. "lotteria degli scontrini". <p>Il differimento tiene conto delle novità del DL "Rilancio" (artt. 140 e 141 del DL 34/2020) che, per effetto dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, ha rinviato al 2021 sia l'applicazione "a regime" dell'obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi, sia l'avvio della lotteria.</p> <p>Il provvedimento in esame, inoltre, aggiorna la documentazione tecnica per la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi, nonché per l'emissione del documento commerciale.</p>
1.1	<p>UTILIZZO OBBLIGATORIO DEL NUOVO TRACCIATO</p> <p>Il tracciato per l'invio dei dati dei corrispettivi è stato aggiornato a dicembre 2019 al fine di consentire agli esercenti attività di commercio al minuto una rilevazione più adeguata dei corrispettivi (es. in caso di operazioni con corrispettivo non riscosso, di operazioni per le quali viene emesso prima un documento commerciale e poi una fattura, in caso di imputazione dei corrispettivi ad attività separate, ecc.).</p> <p>L'utilizzo del nuovo tracciato è stato ammesso in via facoltativa a partire dal mese di marzo 2020, prevedendone l'adozione obbligatoria dall'1.7.2020 (provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017, come modificato dal provv. 20.12.2019 n. 1432217).</p> <p>Ora, tenendo conto dei problemi connessi all'emergenza epidemiologica, l'obbligo di utilizzare il nuovo tracciato viene posticipato al 2021.</p>
1.2	<p>ADEGUAMENTI PER LA "LOTTERIA DEGLI SCONTRINI"</p> <p>Ai fini dell'attuazione della c.d. "lotteria degli scontrini", i registratori telematici devono essere abilitati a rilevare il "codice lotteria" presentato dal cliente e ad inviare i dati dei documenti commerciali validi per la partecipazione alle estrazioni (provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122).</p> <p>Tale adeguamento degli apparecchi era stato previsto entro il 30.6.2020. Tuttavia, poiché il termine di avvio della lotteria è stato posticipato dall'1.7.2020 all'1.1.2021, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto 6 mesi aggiuntivi anche per l'adeguamento degli apparecchi, che dovrà quindi avvenire entro il 31.12.2020.</p>
1.3	<p>CONFORMITÀ DEI REGISTRATORI</p> <p>Il provv. 30.6.2020 n. 248558 posticipa di 6 mesi anche i termini entro i quali i produttori dei registratori possono dichiarare la conformità alle nuove specifiche tecniche di un modello già approvato, nel rispetto delle modalità già individuate dal provv. 28.10.2016 n. 182017.</p>
1.4	<p>AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA</p> <p>Con il provv. 30.6.2020 n. 248558, l'Agenzia delle Entrate ha altresì aggiornato:</p> <ul style="list-style-type: none"> le specifiche tecniche per la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi; il documento tecnico "Tipi Dati per i Corrispettivi", che riporta la descrizione del tracciato di invio dei dati; il <i>layout</i> del documento commerciale; il documento "Tipi Dati Documenti commerciali validi per la lotteria dei corrispettivi". <p>Procedure di reso e annullo</p> <p>Gli aggiornamenti inseriti nella nuova versione delle specifiche tecniche riguardano, in particolare, le modalità per l'emissione dei documenti commerciali di reso e annullo. Viene precisato che è possibile operare tali rettifiche anche qualora il cliente presenti all'esercente, in luogo del documento commerciale relativo all'acquisto originario, ele-</p>

segue	<p>menti probanti diversi (ad esempio, la ricevuta del POS o i vuoti a rendere). In tali ipotesi, sul documento commerciale di reso o annullo, deve essere indicata, in sostituzione della matricola del dispositivo, una sigla descrittiva (es. "POS", "VR" o "ND" nei casi residuali).</p> <p>La rettifica tramite registratore telematico è ammessa anche nell'ipotesi di resi o annulli relativi a operazioni documentate mediante scontrino fiscale o mediante un documento commerciale emesso tramite la procedura <i>web</i> dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Aggiornamenti al tracciato di invio dei dati</p> <p>Nell'ambito del tracciato di invio dei corrispettivi (pur lasciando immutata la struttura) sono state variate le descrizioni di alcuni campi (come quello relativo ai "beni in sospeso", alle fatture emesse tramite registratore telematico o allo "sconto a pagare"). Le modifiche riguardano, fra l'altro, l'indicazione dell'importo dei buoni o <i>ticket</i> eventualmente utilizzati dagli acquirenti (ossia, oltre che dei <i>ticket restaurant</i>, anche dei buoni promozionali, dei "buoni celiachia" o dei buoni monouso e multiuso).</p> <p>Modello di documento commerciale</p> <p>Il documento "<i>Layout</i> documento commerciale" viene aggiornato al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tenere conto delle novità relative alle procedure di reso e annullo sopra richiamate; • migliorare la leggibilità del documento e ridurre il consumo di carta (viene infatti previsto un "<i>layout</i> compatto" oltre a quello "<i>standard</i>"); • riportare alcune indicazioni sulla generazione del documento (ad esempio, sono illustrate le modalità di gestione degli omaggi). <p>Documento commerciale valido per la lotteria</p> <p>Viene aggiornato anche il tracciato per l'invio dei dati dei documenti commerciali validi per la partecipazione alla "lotteria degli scontrini". Le modifiche attengono alla classificazione delle diverse ipotesi di corrispettivo non riscosso. Anche in questo caso, le modifiche riguardano, tra l'altro, l'uso di buoni monouso o multiuso e di buoni e <i>ticket</i> fatturati a terzi.</p>
2	<p>INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) - APPLICABILITÀ PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019 - CHIARIMENTI</p>
	<p>Con la circ. 16.6.2020 n. 16, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità in merito all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2019 (modelli REDDITI 2020).</p>
2.1	<p>VARIABILI PRECALCOLATE E INDICATORI DI ANOMALIA</p> <p>Rispetto allo scorso anno, è stato ridotto il numero delle variabili fornite dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'applicazione degli ISA e, conseguentemente, anche il numero degli indicatori di anomalia ad esse correlate. Inoltre, sono state apportate correzioni a variabili e indicatori di anomalia la cui applicazione forniva frequentemente risultati anomali.</p>
2.2	<p>CAUSE DI ESCLUSIONE</p> <p>Per il 2019 è stata introdotta una nuova causa di esclusione dagli indici riguardante i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti ad un gruppo IVA; per essi resta comunque l'obbligo di presentare il modello ISA.</p> <p>In relazione alla causa di esclusione per non normale svolgimento dell'attività, viene precisato che la stessa trova applicazione nei casi in cui il contribuente operi in condizioni che non sono confrontabili con le modalità di svolgimento dell'attività tipiche del contesto economico di riferimento dell'ISA. Può rientrare in tale ipotesi di esclusione il periodo di gravidanza e maternità, nella misura in cui tali eventi generino situazioni che incidono sul normale svolgimento dell'attività.</p>
2.3	<p>SEMPLIFICAZIONI DEI MODELLI ISA</p> <p>I modelli ISA 2020 presentano alcune semplificazioni. Oltre all'accorpamento di alcune voci nel quadro F (dati contabili - imprese), nei modelli ISA relativi alle attività professionali aggiornati per il 2019 il quadro contabile H (anziché G) si presenta con una</p>

<i>segue</i>	struttura e una composizione dei rigli sostanzialmente identica a quella del quadro RE del modello REDDITI.
2.4	<p>VARIAZIONI DEL PUNTEGGIO ISA A SEGUITO DI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE</p> <p>È stato chiarito che le dichiarazioni successive alla scadenza del termine ordinario di presentazione, che modifichino il punteggio ISA, sono considerate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non rilevanti ai fini dell'accesso ai benefici del regime premiale, se migliorano il punteggio precedentemente ottenuto; • rilevanti ai fini della riduzione o della perdita dei benefici del regime premiale, se riducono il punteggio precedentemente ottenuto dal contribuente. <p>La presentazione di una dichiarazione integrativa che modifichi il punteggio ISA rispetto a quello originariamente conseguito ha effetto anche ai fini dell'analisi del rischio. A tal fine, sono considerati gli esiti dell'ultima dichiarazione pervenuta all'Agenzia.</p>
2.5	<p>ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE IN BASE AI PUNTEGGI ISA 2018 E 2020</p> <p>Per effettuare l'analisi del rischio di evasione per il 2018, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli ISA per il periodo 2019. Al riguardo, è precisato che, qualora il contribuente avesse ottenuto un basso punteggio ISA per il 2018 (da intendersi minore o uguale a 6), sarà valutato anche il punteggio di affidabilità 2019; la posizione assumerà rilevanza ai fini dell'analisi del rischio se, anche per questa annualità, il punteggio non risulterà più che sufficiente.</p> <p>Per il periodo d'imposta 2020, sempre ai fini dell'analisi del rischio, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019. La circolare chiarisce che, qualora i punteggi di affidabilità 2018 e 2019 facessero emergere una sostanziale affidabilità del contribuente, la posizione risulterà di scarso interesse ai fini dell'analisi del rischio di evasione fiscale.</p>
3	<p>“ECOBONUS” E “SISMABONUS” - SPETTANZA ALLE IMPRESE ANCHE PER GLI IMMOBILI NON STRUMENTALI</p>
	<p>Con la ris. 25.6.2020 n. 34, l'Agenzia delle Entrate ha rettificato la posizione finora assunta con riguardo alla spettanza del c.d. “ecobonus” per gli immobili delle imprese.</p>
3.1	<p>POSIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE</p> <p>La Corte di Cassazione (sentenze 12.11.2019 n. 29162, 29163 e 29164 e 23.7.2019 n. 19815 e 19816, peraltro condivise a suo tempo dalla norma di comportamento dell'AIDC 184/2012) ha stabilito che la detrazione IRPEF/IRES del 55-65% per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013, spetta alle imprese (società comprese) per tutti gli immobili posseduti, compresi quelli concessi in locazione a soggetti terzi.</p> <p>Secondo la Cassazione, le norme che disciplinano l'agevolazione non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo, alla generalizzata operatività della detrazione d'imposta.</p> <p>L'unica eccezione riguarda gli immobili in locazione finanziaria, per i quali l'art. 2 co. 2 del DM 19.2.2007 stabilisce che la detrazione compete all'utilizzatore e non alla società concedente.</p> <p>La Corte ha infine osservato che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” non rileva ai fini della detrazione fiscale in quanto non è contemplata nei co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 ed incide soltanto dal punto di vista contabile e fiscale.</p>
3.2	<p>NUOVI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte e riconosciuta la condivisibilità di tali affermazioni di principio da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, anche l'Amministrazione finanziaria si è uniformata a quanto deciso dai giudici di legittimità, superando i chiarimenti forniti nei precedenti documenti di prassi (ris. 303/2008 e 340/2008), che limitavano la detrazione ai soli immobili strumentali.</p>

segue	<p>In coerenza con detti principi, anche il c.d. “sismabonus” disciplinato dai co. 1-<i>bis</i> ss. dell’art. 16 del DL 63/2013 deve essere riconosciuto per gli interventi antisismici eseguiti su tutti gli immobili delle imprese, come già affermato nella ris. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 22.</p> <p>In conclusione, pertanto, le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli antisismici spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione. In altre parole, le agevolazioni competono sia per gli immobili “strumentali”, che per i “beni merce” e quelli “patrimoniali”.</p>
3.3	<p>ABBANDONO DEL CONTENZIOSO IN CORSO</p> <p>La ris. Agenzia delle Entrate 25.6.2020 n. 34 precisa che gli Uffici dovranno tenere conto del nuovo indirizzo di prassi e, in relazione alle controversie pendenti, provvedere ad abbandonare la pretesa erariale, sempre che non siano sostenibili altre questioni.</p>
4	<p>NUOVO “TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI” - RECUPERO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA</p>
	<p>Con gli artt. 1 e 3 del DL 5.2.2020 n. 3, conv. L. 2.4.2020 n. 21, a decorrere dall’1.7.2020, è stato introdotto un nuovo “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”, che sostituisce il c.d. “<i>bonus</i> Renzi in busta paga”, ampliandone l’ambito di applicazione e l’importo.</p>
4.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Analogamente al “<i>bonus</i> Renzi”, oltre ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR, con esclusione però dei pensionati, possono beneficiare del nuovo “trattamento integrativo” anche i soggetti titolari dei seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 co. 1 del TUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compensi dei soci lavoratori delle cooperative (lett. a); • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b); • borse di studio e assegni di formazione professionale (lett. c); • compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-<i>bis</i>); • remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); • prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare (lett. h-<i>bis</i>); • compensi per lavori socialmente utili (lett. l).
4.2	<p>AMMONTARE DEL NUOVO “TRATTAMENTO INTEGRATIVO”</p> <p>Il nuovo “trattamento integrativo”, che deve comunque essere rapportato al periodo di lavoro, spetta a condizione che il lavoratore abbia un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro ed è di importo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 600,00 euro, per il periodo dall’1.7.2020 al 31.12.2020 (cioè 100,00 euro al mese); • 1.200,00 euro, a decorrere dall’anno 2021 (cioè sempre 100,00 euro al mese). <p>Il “<i>bonus</i> Renzi”, che doveva anch’esso essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno, variava invece a seconda che il lavoratore avesse un reddito complessivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a 24.600,00 euro; in tal caso, l’importo del <i>bonus</i> era di 960,00 euro annui in misura “fissa” (cioè 80,00 euro al mese), non parametrato all’ammontare del reddito complessivo; • oppure superiore a 24.600,00 euro, ma non a 26.600,00 euro; in tal caso, si applicava un meccanismo “a scalare”, al crescere del reddito complessivo, che riduceva progressivamente l’importo del <i>bonus</i> effettivamente spettante, fino ad annullarlo al raggiungimento del limite di 26.600,00 euro; il <i>bonus</i> di 960,00 euro annui, infatti, spettava per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.600,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000,00 euro.

segue	<p>Esclusione dal reddito</p> <p>Il nuovo “trattamento integrativo”, così come il precedente “<i>bonus Renzi</i>”, non concorre alla formazione del reddito e, quindi, non è imponibile ai fini fiscali e contributivi.</p>
4.3	<p>DEROGA AL REQUISITO DEL POSSESSO DI UN'IRPEF LORDA SUPERIORE ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA DA LAVORO</p> <p>Per beneficiare del nuovo “trattamento integrativo”, così come del precedente “<i>bonus Renzi</i>”, è necessario che i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e/o dei previsti redditi assimilati abbiano un'IRPEF lorda, generata da tali redditi, superiore alle detrazioni d'imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato, ai sensi dell'art. 13 co. 1 del TUIR.</p> <p>Tale requisito potrebbe quindi venir meno per effetto del minor reddito di lavoro dipendente o assimilato prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus.</p> <p>Per ovviare a tale inconveniente, che costituirebbe un'ulteriore penalizzazione per i lavoratori, con l'art. 128 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”), è stato previsto che il datore di lavoro debba riconoscere i predetti benefici con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro contenute negli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), conv. L. 24.4.2020 n. 27, cioè di trattamenti di cassa integrazione ordinaria o in deroga, di assegni ordinari o di congedi speciali per i genitori lavoratori, assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da Coronavirus.</p> <p>Riconoscimento del beneficio per il periodo di non lavoro</p> <p>Il nuovo “trattamento integrativo”, così come il precedente “<i>bonus Renzi</i>”, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle suddette misure a sostegno del lavoro di cui agli artt. 19 - 22 del DL 18/2020, deve essere riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.</p>
4.4	<p>RECUPERO DA PARTE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA DEL “TRATTAMENTO INTEGRATIVO”</p> <p>Analogamente al precedente “<i>bonus Renzi</i>”, anche il nuovo “trattamento integrativo”, riconosciuto ai lavoratori dipendenti e assimilati, viene recuperato dal sostituto d'imposta mediante un corrispondente credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>Al fine di effettuare la suddetta compensazione del nuovo “trattamento integrativo”, la ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2020 n. 35:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha istituito nuovi codici tributo da indicare nei modelli F24 e F24 EP (enti pubblici); • ha fornito le istruzioni di compilazione di tali modelli. <p>Compensazione nel modello F24</p> <p>L'utilizzo in compensazione nel modello F24 del “trattamento integrativo” avviene mediante l'indicazione del nuovo codice tributo “1701”.</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; • nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” deve essere indicato il mese in cui è avvenuta l'erogazione del “trattamento integrativo”, nel formato “00MM” (es. “0007” per luglio, “0012” per dicembre); • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del “trattamento integrativo”, nel formato “AAAA” (es. “2020”). <p>Si ricorda che i modelli F24 che contengono compensazioni di qualunque importo devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p>

5	“BONUS VACANZE” - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO - COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA CORRISPONDENTE ALLO SCONTO RICONOSCIUTO
	<p>A seguito dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, con l'art. 176 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "Rilancio") è stato previsto, per il 2020, il riconoscimento di un credito alle famiglie da utilizzare per le vacanze (c.d. "bonus vacanze").</p> <p>In relazione a tale <i>bonus</i>, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il provv. Agenzia delle Entrate 17.6.2020 n. 237174 sono state definite le modalità attuative dell'agevolazione; • la ris. Agenzia delle Entrate 25.6.2020 n. 33 è stato istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta spettante ai fornitori in relazione agli sconti praticati.
5.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Il "bonus vacanze" spetta ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000,00 euro.</p>
5.2	<p>MISURA DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Il "bonus vacanze", utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è riconosciuto nella misura massima di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500,00 euro, per ogni nucleo familiare composto da più di due persone; • 300,00 euro, per i nuclei familiari composti da due persone; • 150,00 euro, per quelli composti da una sola persona.
5.3	<p>RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>La richiesta di accesso al "bonus vacanze" può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell'identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all'applicazione per dispositivi mobili denominata IO (app dei servizi pubblici), resa disponibile da PagoPA S.p.A.; • a decorrere dall'1.7.2020. <p>PagoPA S.p.A., attraverso un servizio messo a disposizione dall'INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l'esito del riscontro. Se quest'ultimo è positivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene generato un apposito codice univoco e un <i>QR-code</i>; • viene comunicato al richiedente l'importo massimo dell'agevolazione spettante al suo nucleo familiare. <p>PagoPA S.p.A. invia all'Agenzia delle Entrate, ai fini delle successive verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il predetto codice univoco; • l'importo massimo dell'agevolazione spettante; • i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare. <p>In seguito alla corretta acquisizione dei predetti dati, l'Agenzia delle Entrate conferma al richiedente, per il tramite dell'applicazione IO, il riconoscimento dell'agevolazione, comunicando il codice univoco ed il <i>QR-code</i> nonché l'importo massimo dell'agevolazione spettante al suo nucleo familiare.</p>
5.4	<p>UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Il "bonus vacanze" attribuito è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'1.7.2020 al 31.12.2020; • all'80%, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai <i>bed&breakfast</i> in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. <p>Per poter utilizzare l'agevolazione è necessario verificare preventivamente che il fornitore del servizio turistico aderisca all'iniziativa e "accetti" il <i>bonus</i>.</p> <p>Per poter utilizzare il "bonus vacanze" è inoltre richiesto che:</p>

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> • le spese siano sostenute in un'unica soluzione, per servizi resi da una singola struttura; • il totale del corrispettivo sia documentato da fattura elettronica, ovvero da documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; • il pagamento del servizio avvenga senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e <i>tour operator</i>. <p>Detrazione IRPEF nella dichiarazione dei redditi</p> <p>Il restante 20% del "bonus vacanze" attribuito è utilizzabile come detrazione IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 (modelli 730/2021 o REDDITI PF 2021), esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale.</p>
<p>5.5</p>	<p>SCONTO SUL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO</p> <p>Per poter applicare lo sconto sul corrispettivo del servizio, il fornitore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisire il suddetto codice univoco (o il <i>QR-code</i>); • inserirlo, unitamente al codice fiscale dell'intestatario della fattura ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all'importo del corrispettivo dovuto, in un'apposita procedura <i>web</i> disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. <p>Attraverso la suddetta procedura <i>web</i>, sulla base delle informazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate da PagoPA S.p.A., il fornitore verifica lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo dello sconto applicabile.</p> <p>In caso di esito positivo della verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fornitore conferma l'applicazione dello sconto; • l'Agenzia delle Entrate trasmette le informazioni relative all'utilizzo dello sconto a PagoPA S.p.A.; • il richiedente è informato dall'App IO, con apposito messaggio, dell'avvenuta fruizione dello sconto e della data di utilizzo. <p>A questo punto l'agevolazione si considera interamente utilizzata e non può più essere fruita da alcun componente del nucleo familiare, neanche per l'importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima.</p>
<p>5.6</p>	<p>RECUPERO DELLO SCONTO DA PARTE DEL FORNITORE DEL SERVIZIO</p> <p>Lo sconto riconosciuto dal fornitore del servizio viene recuperato, a decorrere dal giorno lavorativo successivo, mediante un credito d'imposta di pari importo da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.</p> <p>A tal fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel modello F24, nella colonna "importi a credito compensati" deve essere indicato l'apposito codice tributo "6915", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.6.2020 n. 33, e nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato il valore "2020"; • il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; • non si applica il limite annuo di crediti compensabili nel modello F24. <p>Cessione del credito d'imposta</p> <p>In alternativa all'utilizzo in compensazione, il credito d'imposta in esame può essere ceduto dal fornitore, anche parzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a soggetti terzi (compresi istituti di credito e intermediari finanziari); • attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

<i>segue</i>	I cessionari potranno utilizzare il credito d'imposta ricevuto esclusivamente in compensazione nel modello F24, con le stesse modalità previste per il cedente, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la suddetta piattaforma.												
6	OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA - PROROGA DEL CONTRATTO - CHIARIMENTI												
	L'Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 12.6.2020 n. 184 e 22.6.2020 n. 190, ha fornito chiarimenti sulla possibilità di esprimere l'opzione per la cedolare secca, per la prima volta, in sede di proroga del contratto o di annualità contrattuali successive alla prima. Le risposte riguardano, nello specifico, l'opzione per la cedolare secca sulle locazioni commerciali stipulate nel 2019, ai sensi dell'art. 1 co. 59 della L. 145/2018.												
6.1	LOCAZIONE DI IMMOBILI COMMERCIALI Si ricorda che l'art. 1 co. 59 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha esteso la possibilità di optare per la cedolare secca, di cui all'art. 3 del DLgs. 23/2011, con riferimento ad alcuni contratti di locazione di immobili commerciali (aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati), limitando, però, tale facoltà ai soli contratti "stipulati nell'anno 2019". La misura non è stata estesa ai contratti stipulati nel 2020, rimanendo, quindi, circoscritta ai contratti stipulati nel solo anno 2019.												
6.2	OPZIONE SUCCESSIVA ALLA PRIMA REGISTRAZIONE Il contribuente istante si domandava se fosse possibile esprimere l'opzione per la cedolare secca su un contratto di locazione di immobile commerciale stipulato nel 2019 per il quale l'opzione non era stata espressa al momento della prima registrazione. Nel caso di specie, posto che il contribuente era in possesso di tutti i requisiti per l'applicazione della cedolare secca sui contratti di locazione commerciale ed il contratto era stato stipulato nel corso del 2019, l'Agenzia afferma che egli può esprimere l'opzione (non avendolo fatto al momento della registrazione del contratto), presentando il modello RLI: <ul style="list-style-type: none"> • in relazione ad annualità successive alla prima, entro il termine (di 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità) per il versamento dell'imposta di registro sul canone annuo; • nonché in sede di proroga del contratto di locazione (entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del contratto). 												
7	FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE "D" NON ISCRITTI IN CATASTO - APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL'IMU E DELL'IMPI PER IL 2020												
	<p>Con il DM 10.6.2020 sono stati approvati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della base imponibile ai fini dell'IMU (imposta municipale propria) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI), dovute per l'anno 2020, sui fabbricati in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • classificabili nel gruppo catastale "D"; • non iscritti in Catasto con attribuzione di rendita; • interamente posseduti da imprese; • distintamente contabilizzati. <p>Tali coefficienti sono riepilogati nella seguente tabella.</p> <table border="1" data-bbox="316 1794 1372 2027"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>COEFFICIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1,01</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1,01</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1,01</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1,03</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1,03</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	COEFFICIENTE	2020	1,01	2019	1,01	2018	1,01	2017	1,03	2016	1,03
ANNO	COEFFICIENTE												
2020	1,01												
2019	1,01												
2018	1,01												
2017	1,03												
2016	1,03												

segue	ANNO	COEFFICIENTE
	2015	1,04
	2014	1,04
	2013	1,04
	2012	1,07
	2011	1,10
	2010	1,12
	2009	1,13
	2008	1,17
	2007	1,21
	2006	1,25
	2005	1,28
	2004	1,36
	2003	1,40
	2002	1,45
	2001	1,49
	2000	1,54
	1999	1,56
	1998	1,58
	1997	1,62
	1996	1,67
	1995	1,72
	1994	1,78
	1993	1,81
	1992	1,83
	1991	1,87
	1990	1,95
	1989	2,04
	1988	2,13
	1987	2,31
	1986	2,49
	1985	2,66
	1984	2,84
	1983	3,02
	1982 e precedenti	3,20
7.1	DETERMINAZIONE DELLA SECONDA RATA DELL'IMU 2020	
	<p>Ai sensi dell'art. 1 co. 762 della L. 160/2019, per l'anno 2020, la prima rata dell'IMU da corrispondere entro il 16.6.2020 doveva essere pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.</p>	
	<p>Come precisato nella ris. Min. Economia e Finanze 8.6.2020 n. 5/DF, inoltre, anche ove il Comune avesse differito i termini di versamento dell'acconto IMU, detta sospensione non può riguardare la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo "D" ed è pari allo 0,76% ai sensi dell'art. 1 co. 753 della L. 160/2019. I coefficienti approvati dal DM 10.6.2020, pertanto, dovranno essere utilizzati nella maggior parte dei casi per la determinazione della rata a saldo dell'IMU 2020 che dovrà essere pagata entro il 16.12.2020.</p>	

7.2	<p>IMPOSTA SULLE PIATTAFORME MARINE (IMPI)</p> <p>I coefficienti approvati con il DM 10.6.2020 rilevano anche ai fini della determinazione dell'imposta immobiliare dovuta sulle piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi e ubicate nelle acque territoriali (IMPI), istituita a partire dal 2020 in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti (art. 38 del DL 124/2019).</p> <p>L'IMPI dovuta per l'anno 2020 dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il 16.12.2020.</p>
8	<p>“BONUS FACCIATE” - ULTERIORI CHIARIMENTI</p>
	<p>Nelle risposte a interpello 11.6.2020 n. 179 e 182, 12.6.2020 n. 185 e 23.6.2020 n. 191, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione al c.d. “bonus facciate” previsto dall'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).</p>
8.1	<p>AMBITO APPLICATIVO</p> <p>La detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 90% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese documentate e sostenute nell'anno 2020, a prescindere dalla data di inizio dei lavori; • gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi); • gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444 (compresi i fabbricati rurali ove siano ubicati in dette zone). La detrazione compete se gli edifici sono ubicati, oltre che nelle suddette zone A o B, anche nelle zone ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali (l'assimilazione alle zone A o B deve risultare dalla certificazione urbanistica rilasciata dagli enti competenti e non può essere attestata da professionisti, quali ingegneri o architetti iscritti nei rispettivi Ordini professionali).
8.2	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>L'agevolazione riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • residenti e non residenti in Italia; • a prescindere dalla tipologia di reddito cui essi sono titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto; • siano essi soggetti all'IRPEF o all'IRES. <p>Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, tuttavia, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.</p>
8.3	<p>TIPOLOGIE DI INTERVENTI</p> <p>Nella risposta a interpello 185/2020, l'Agenzia ha precisato che il c.d. “bonus facciate” riguarda gli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna che devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi; • influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (in questi casi gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al DM 26.6.2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al DM 11.3.2008). <p>Se nello stesso edificio sono effettuati interventi che beneficiano del “bonus facciate” ed interventi che rientrano nel c.d. “ecobonus” o fra quelli di recupero edilizio, il contribuente può fruire delle relative agevolazioni a condizione che le spese riferite ai diversi interventi siano distintamente contabilizzate e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.</p>

8.4	<p>IMPUTAZIONE DELLE SPESE NEL 2020</p> <p>Ai fini dell'imputazione delle spese, che devono essere sostenute nell'anno 2020, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.</p> <p>Pertanto, in relazione ad un intervento iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, è possibile fruire del "bonus facciate" solo con riguardo alle spese sostenute nel 2020.</p> <p>Relativamente alle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici, invece, rileva la data del bonifico effettuato dall'amministratore del condominio (o in sua assenza da uno dei condomini a ciò delegato), indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.</p>
9	<p>DETRAZIONE IRPEF PER ONERI - PAGAMENTO CON STRUMENTI "TRACCIABILI" - CIRCUITO DI CREDITO COMMERCIALE</p>
	<p>Dall'1.1.2020, per effetto dell'art. 1 co. 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), la detrazione IRPEF del 19% per gli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bonifico bancario o postale; • altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97. <p>Nella risposta a interpello 11.6.2020 n. 180, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per "altri mezzi di pagamento" si intendono quelli che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.</p> <p>Non ha questi requisiti di tracciabilità il circuito di credito commerciale attraverso cui avvengono scambi di beni e servizi e che non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell'art. 23 del DLgs. 241/97. Di conseguenza, dall'1.1.2020, non è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, sostenuti mediante detto sistema di scambio.</p>
10	<p>COMMERCIO AL DETTAGLIO - RESI MERCE - EMISSIONE DI BUONI ACQUISTO - MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE</p>
	<p>Con la risposta a interpello 5.6.2020 n. 167, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di documentazione dei resi merce nell'ipotesi in cui l'esercente, a fronte della restituzione dei beni, rilasci al cliente un buono acquisto.</p>
10.1	<p>TIPOLOGIA DI BUONI</p> <p>Nel caso esaminato dall'Agenzia, il buono emesso dall'esercente ricade nella disciplina dei buoni-corrispettivo (artt. 6-bis - 6-quater del DPR 633/72).</p> <p>In particolare, esso può qualificarsi come buono "multiuso", in quanto, al momento dell'emissione, non è ancora determinabile la disciplina IVA applicabile alla cessione di beni cui esso dà diritto, pertanto la sua emissione non anticipa il momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA.</p> <p>Di conseguenza, all'atto del rilascio del buono "multiuso" al cliente, l'esercente non è tenuto a memorizzare il corrispettivo e a emettere il documento commerciale.</p>
10.2	<p>PROCEDURA DI RESO</p> <p>L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini della documentazione del reso merce, la procedura da seguire nell'ambito della nuova disciplina di certificazione delle operazioni al dettaglio dettata dall'art. 2 del DLgs. 127/2015 (che richiede la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi e l'emissione del documento commerciale) è analoga a quella indicata in precedenza per le operazioni documentate da scontrino fiscale (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 5.10.2001 n. 154 e 5.12.2003 n. 219).</p> <p>Operativamente, l'esercente deve documentare i resi nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al momento della restituzione del bene, deve emettere un documento commerciale per reso merce, richiamando il documento dell'operazione originaria, al fine

segue	<p>di rettificare il corrispettivo e recuperare l'imposta (conformemente a quanto avveniva in precedenza con l'emissione di uno scontrino "negativo");</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'atto della consegna del buono, cui deve essere attribuito un numero identificativo da associare alla pratica di reso, può non emettere alcun documento, ovvero, in via facoltativa, emettere un documento per operazione non soggetta ad IVA (codice natura "N2"); • nel momento in cui il buono viene utilizzato dal cliente per un nuovo acquisto, deve emettere un documento commerciale di vendita con la descrizione del bene, l'importo dell'IVA, e indicando come "totale complessivo" il valore della merce acquistata, mentre il buono deve risultare come mezzo di pagamento, riportando il suo "numero identificativo" all'interno del documento commerciale (o nell'ambito della c.d. "appendice").
11	BENI AMMORTIZZABILI - ESCLUSIONE DAL PRO RATA IVA
	<p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.6.2020 n. 165 ha chiarito che non sono da considerare nel computo del <i>pro rata</i> di detrazione IVA le cessioni di beni ammortizzabili anche qualora tali beni non perdano la propria natura "strumentale" per effetto di una continua e sistematica attività di compravendita</p>
11.1	<p>NOZIONE DI BENI AMMORTIZZABILI AI FINI IVA</p> <p>Come già indicato in precedenti documenti di prassi (cfr. C.M. 3.8.79 n. 25), per l'individuazione dei beni strumentali ammortizzabili ai fini della norma relativa al calcolo del <i>pro rata</i> IVA, si deve avere riguardo ai criteri disposti ai fini delle imposte dirette. Peraltro, per "beni strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività propria" sono da intendersi quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l'esercizio di detta attività. Secondo l'Agenzia delle Entrate, per "attività propria dell'impresa" si deve ritenere quella che normalmente ed abitualmente viene esercitata dall'imprenditore e non quindi quella svolta in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza nell'ambito dell'impresa.</p> <p>Nel caso in esame, l'attività propria dell'impresa, normalmente ed abitualmente esercitata, si sostanzia nel trasporto aereo non di linea di passeggeri e nell'esercizio di voli <i>charter</i>.</p>
11.2	<p>ESCLUSIONE DAL CALCOLO DEL PRO RATA</p> <p>Sono quindi da escludere dal calcolo del <i>pro rata</i>, nel caso rappresentato nella risposta 165/2020, le cessioni di elicotteri e di altri velivoli, in quanto beni ammortizzabili per il soggetto passivo IVA.</p> <p>Peraltro, è irrilevante ai fini dell'esclusione dal <i>pro rata</i> (art. 19-<i>bis</i> co. 2 del DPR 633/72) la circostanza che i predetti beni siano oggetto di una continua e sistematica attività di compravendita da parte del soggetto passivo. Tale elemento non risulta incidere sul vincolo di destinazione attribuito ai beni in esame, ossia un utilizzo durevole e strumentale rispetto alla concreta attività svolta.</p>
12	MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA - SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE DA IVA
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 19.6.2020 n. 7, ha precisato che nell'ipotesi in cui, nell'ambito di un mandato senza rappresentanza, l'azienda mandataria stipuli un contratto di somministrazione di lavoro e, a sua volta, fornisca il personale alla mandante, le somme richieste a quest'ultima, a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali sostenuti, non sono assoggettate ad IVA in forza di quanto disposto dall'art. 26-<i>bis</i> della L. 196/97.</p>
12.1	<p>PROFILI IVA DEL MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA</p> <p>L'art. 1703 del codice civile dispone che nel mandato senza rappresentanza una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Peculiarità dell'istituto risiede nella circostanza che il mandatario, pur agendo nell'interesse del mandante, "spende il proprio nome", assumendo in proprio gli obblighi che discendono dagli atti compiuti con i terzi.</p>

segue	Ai sensi dell'art. 3 co. 3 ultimo periodo del DPR 633/72, le "prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario".
12.2	<p>RAPPORTI FRA MANDATARIO E MANDANTE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, richiamando propri precedenti orientamenti (si vedano, in particolare, le R.M. 11.2.98 n. 6, 27.9.99 n. 146 e 27.12.99 n. 170), sottolinea come la natura "oggettiva" delle prestazioni non muti nell'ambito del rapporto fra mandante e mandatario.</p> <p>L'esclusione da IVA riferita agli oneri del personale richiesti dall'agenzia di somministrazione di lavoro all'azienda mandataria (ai sensi del citato art. 26-<i>bis</i> della L. 196/97), permane, quindi, anche all'atto del successivo riaddebito al mandante.</p> <p>Non altrettanto può dirsi con riferimento all'aspetto soggettivo. Come rilevato dall'Amministrazione finanziaria nella ris. 27.8.2009 n. 242, eventuali agevolazioni spettanti a una delle parti non possono essere estese all'altra, neppure nell'ambito del mandato senza rappresentanza.</p>
13	<p>INTERVENTI ANTISISMICI - ACQUISTO DELL'UNITÀ RISTRUTTURATA INTERAMENTE DALLE IMPRESE - ASSEVERAZIONE SUCCESSIVA ALLA RICHIESTA DEL TITOLO ABILITATIVO</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte a interpello 30.6.2020 n. 195 e 196, ha precisato che il c.d. "sismabonus acquisti" di cui al co. 1-<i>septies</i> dell'art. 16 del DL 63/2013 spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1.1.2017 ma prima dell'1.5.2019, anche se l'asseverazione di cui all'art. 3 del DM 58/2017 non è stata allegata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, ma è presentata dall'impresa che ha eseguito gli interventi entro la data del rogito notarile.</p> <p>Il chiarimento si è reso necessario in quanto, originariamente, l'agevolazione riguardava soltanto gli interventi realizzati nei Comuni ricadenti nella zona a rischio sismico 1, ma successivamente l'art. 8 del DL 34/2019, in vigore dall'1.5.2019, ha esteso le detrazioni alle zone sismiche 2 e 3.</p>